

**LEGGE REGIONE SICILIA 10 luglio  
2014, n. 19  
Osservatorio equità e giustizia nelle  
filiere agricole alimentari..**

in G.U.R. n. 29 parte 1 del 18-7-2014

**sommario**

<b>Massima / keywords .....</b>	<b>I</b>
<b>Commento /Illustrazione.....</b>	<b>I</b>
<b>Rimandi /Riferimenti</b> Errore. Il segnalibro non è definito.	
<b>Testo Provvedimento.....</b>	<b>1</b>
Art. 1 Istituzione dell'Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari .....	1
Art. 2 Norma attuativa .....	2
Art. 3 Norma finale .....	2

*Entrata in vigore il 2/8/2014*

[ID 3.130](#)

***Massima / keywords***

Osservatorio equità giustizia filiere agricole alimentari agricoltura prassi commerciali scorrette azioni illecite agropirateria contraffazione mercati ingrosso commercializzazione prodotti ortofrutticoli.

*Commento /Illustrazione*

**note**

## ***Testo Provvedimento***

L'ASSEMBLEA REGIONALE  
Ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Promulga

la seguente legge:

### **Art. 1 Istituzione dell'Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari**

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e composto da:

- a) il dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura;
- b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale dell'agricoltura, designato dal dirigente generale del medesimo dipartimento, che espleta le funzioni di segretario;
- c) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
- d) un rappresentante della Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Regione siciliana;
- e) un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. L'Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari svolge i seguenti compiti:

- a) vigilare sul rispetto degli accordi di filiera di cui all'art. 82 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- b) individuare le prassi commerciali scorrette con particolare riferimento ai ritardi nei pagamenti e all'imposizione della forza contrattuale sotto la minaccia della cancellazione dalla lista dei fornitori;
- c) individuare l'illegalità dei sistemi di transazione delle produzioni agricole;
- d) individuare l'uso improprio a fini pubblicitari dell'immagine e dei valori dell'agricoltura siciliana;
- e) individuare le azioni di agropirateria e contraffazione dei prodotti derivanti dalle risorse genetiche Born in Sicily di cui alla legge regionale 18 novembre 2013, n. 19, in danno dei produttori agricoli e dei consumatori;
- f) istituire uno sportello telematico sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per le segnalazioni di azioni illecite e improprie perpetrate ai danni degli agricoltori e delle risorse genetiche Born in Sicily di cui alla legge regionale 18 novembre 2013, n. 19;
- g) vigilare sulla conduzione e gestione dei mercati all'ingrosso per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

3. Le eventuali irregolarità individuate dall'Osservatorio sono comunicate, mediante apposita informativa, agli organi preposti in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e di contrasto al fenomeno dell'agropirateria e della contraffazione agroalimentare.

4. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o compenso. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 2 Norma attuativa**

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le modalità attuative della presente legge.

### **Art. 3 Norma finale**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2014

CROCETTA

Reale, Assessore regionale per l'agricoltura,  
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea